SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Parghelia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 41

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2007, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia con relazione del 23 febbraio 2009, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali del Comune continuano a riflettersi in un contesto socio-economico di riferimento caratterizzato dalla pervicace presenza nel territorio delle consorterie criminali che non arretrano nemmeno dinanzi alla presenza dello Stato, come testimoniano i frequenti atti intimidatori e di criminalità diffusa.

La stessa commissione straordinaria nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili, ha evidenziato la necessità di un'opera di completamento della stessa a garanzia di un più efficace processo di risanamento.

In particolare, l'organo di gestione straordinaria ha rilevato la necessità di poter gestire i fondi statali destinati alla realizzazione di alcune opere pubbliche di rilevante interesse sociale ed assolutamente strategiche al fine di ristabilire un clima di fiducia nelle istituzioni, in un territorio permeato da condizionamenti di tipo criminale tuttora attivi.

L'eventuale protrarsi della gestione commissariale consentirebbe altresì di completare il riordino delle attività di riscossione dei tributi, necessario per il risanamento finanziario dell'ente e per affermare una presenza di legalità nel territorio, considerato che il dilagare dell'evasione fiscale ha diffuso un senso di impunità ed anche di sospetto in ordine a connivenze interne all'amministrazione comunale.

Di fondamentale importanza appare altresì la piena riorganizzazione degli uffici preposti al settore dei lavori pubblici e dell'urbanistica, considerato che una delle cause principali dello scioglimento del consiglio comunale è rinvenibile nelle gravi illegalità riscontrate in tale ambito di attività dell'ente, che hanno condotto all'arresto del responsabile del servizio lavori pubblici ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici del dirigente dell'ufficio tecnico urbanistico.

Come riportato nella citata relazione prefettizia, appare indispensabile che le procedure ed i piani di intervento già avviati, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Parghelia al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia) per il periodo di sei mesi.

Roma, 12 marzo 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A03274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rete idrografica minore della regione Piemonte», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 6.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 5 ottobre 2004, n. 18, il Comitato istituzionale ha deliberato sul «Progetto di variante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rete idrografica minore della regione Piemonte»;

Considerato che la Giunta della regione Piemonte ha deliberato con atti del 19 giugno 2006, n. 34-3136, (Grana - Mellea), 19 giugno 2006, n. 35-3187, (Malone), 26 giugno 2006, n. 38-3243, (Grana e Rotaldo), 26 giugno 2006, n. 40-3245, (Lemina) e 4 dicembre 2006, n. 40-4769, (Ceronda e Casternone);

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 19 luglio 2007, n. 6/2007, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rete idrografica minore della regione Piemonte»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rete idrografica minore della regione Piemonte», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 6.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57

09A02966

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 5.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 18 dicembre 2001, n. 26, il Comitato istituzionale ha deliberato sul «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po»;

Considerato che la Giunta della Regione Emilia Romagna ha deliberato in data 14 luglio 2003, n. 1357;

Considerato che il Consiglio della Regione Veneto ha deliberato in data 15 giugno 2006, n. 78;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 19 luglio 2007, n. 5/2007, ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 5.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 56

09A02967

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 5 ottobre 2004, n. 16.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 31 luglio 2003, n. 13, il Comitato istituzionale ha deliberato sul «Progetto di variante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola»;

Considerato che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 5 ottobre 2004, n. 16/2004, ha adottato la «Variante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola», adottata dell'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 5 ottobre 2004, n. 16.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 101

09A02968

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea», adottata dall'Autorità di Bacino del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 4.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 5 ottobre 2004, n. 17, il Comitato istituzionale ha deliberato sul «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PS *PAI)* – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea»;

Considerato che la Regione Piemonte ha emesso propria delibera della Giunta regionale in data 26 giugno 2006, n. 39-3244/2006, sul «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea» recante le controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale e con delibera n. 93-3614/2006 del 2 agosto 2006 ha integrato le controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale di cui alla delibera della Giunta regionale del 26 giugno 2006 n. 39-3244/2006;

Considerato che la Regione Valle d'Aosta ha emesso propria delibera della Giunta regionale, in data 7 marzo 2008, n. 660, recante l'approvazione delle conclusioni della Conferenza programmatica convocata ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 3 della legge n. 365/2000, per il parere concernente alcuni progetti di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico;

Considerato che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 18 marzo 2008, n. 4/2008, ha adottato la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 4.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 55

09A02969

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 9.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 15 aprile 2006, n. 15, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha deliberato sul «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro»;

Considerato che in merito la Giunta della Regione Piemonte ha deliberato con atto del 25 febbraio 2008, n. 35-8288;

Considerato che con delibera del 18 marzo 2008, n. 9/2008, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro», adottata dell'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 9.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di Bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 61

09A02970

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rettifica del decreto 16 dicembre 2008 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Anna Iazzetta, della formazione professionale estera abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il proprio decreto datato 16 dicembre 2008 con il quale si riconosceva alla sig.ra Anna Iazzetta, la formazione professionale acquisita in Germania quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania;

Rilevato che in detto decreto è stato erroneamente riportato «Anna Iazzetta, cittadina italiana, nata a Berlino il 18 agosto 1964» invece di «Anna Iazzetta, cittadina italiana, nata a Berlino il 15 agosto 1964»;

Vista l'istanza di correzione della sig.ra Iazzetta del 9 febbraio 2009;

Decreta:

Il decreto 16 dicembre 2008 relativo al «Riconoscimento, alla sig.ra Anna Iazzetta, della formazione professionale acquisita in Germania quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania è modificato come segue la data di nascita errata 18 agosto 1964 è sostituita dalla data esatta 15 agosto 1964, come si evince dalla documentazione in atti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

09A03001

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Goworek Miroslaw, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Goworek Miroslaw, nato il 13 agosto 1950 a Varsavia (Polonia), cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inzynierii Sanitarnej i Wodnej» conseguito presso il Politecnico di Varsavia nel giugno 1989 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che, secondo quanto attestato dalla Autorità competente polacca, detto titolo accademico professionale rientra nella previsione dell'art. 12 comma 2 della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Italia come dipendente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 marzo 2008 e del 18 luglio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Goworek Miroslaw, nato il 13 agosto 1950 a Varsavia (Polonia), cittadino polacco è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica, 2) tecnica delle costruzioni - norme tecniche delle costruzioni.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A03002

DECRETO 17 febbraio 2009.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Bologna in data 14 novembre 2008, prot. 12951-13112, dalle quali risulta che gli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma non sono stati in grado di funzionare a causa dello sciopero del personale del giorno 7 novembre 2008;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma in data 7 novembre 2008, per sciopero del personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici di cancelleria o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A03636

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2009.

Modifica del contenuto di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2009, da parte della JT International Italia Srl, per la variazione del contenuto di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che il tenore di monossido di carbonio dichiarato dalla società richiedente è in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il contenuto dichiarato di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg monossido di carbonio da	mg monossido di carbonio a
Benson & Hedges American Yellow	3,0	4,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore: RISPOLI

09A03273

DECRETO 23 marzo 2009.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2009;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2009 = 1,04; per l'anno 2008 = 1,09; per l'anno 2007 = 1,12;

per l'anno 2006 = 1,16; per l'anno 2005 = 1,19; per l'anno 2004 = 1,26;

per l'anno 2003 = 1,30; per l'anno 2002 = 1,35; per l'anno 2001 = 1,38;

per l'anno 2000 = 1,43; per l'anno 1999 = 1,45; per l'anno 1998 = 1,47;

per l'anno 1997 = 1,50; per l'anno 1996 = 1,55; per l'anno 1995 = 1,60;

per l'anno 1994 = 1,65; per l'anno 1993 = 1,68; per l'anno 1992 = 1,70;

per l'anno 1991 = 1,73; per l'anno 1990 = 1,81; per l'anno 1989 = 1,90;

per l'anno 1988 = 1,98; per l'anno 1987 = 2,14; per l'anno 1986 = 2,31;

per l'anno 1985 = 2,47; per l'anno 1984 = 2,64; per l'anno 1983 = 2,80;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2009

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

09A03508

DECRETO 24 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.079 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio e 20 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03650

DECRETO 25 marzo 2009.

Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce ai comuni la facoltà di deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate tra quelle indicate nel successivo comma 149;

Visto l'art. 1, comma 147 della legge n. 296 del 2006, che stabilisce che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 148 della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che per la disciplina dell'imposta di scopo si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto il capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuato anche tramite versamento su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al competente concessionario della riscossione che, in base al comma 28 dell'art. 3 decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attualmente denominato «agente della riscossione», ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso agente;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 504 del 1992, sono determinate con decreto le caratteristiche del modello di versamento;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2008;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Sentita la societa Poste Italiane S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato, a decorrere dai pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009, per il versamento dell'imposta di scopo a favore del:

a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per conto dell'ente locale.

2. I caratteri riferiti alle diciture non significative — come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da — e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi — come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente — stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e stato eseguito.

Art. 2.

Intestazione del conto corrente postale

1. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo nel caso di riscossione diretta deve essere intestato al comune, seguito dalla dicitura «ISCOP».

2. Nell'ipotesi in cui la riscossione dell'imposta sia effettuata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto — di seguito denominati «affidatari del servizio di riscossione» — il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell'immobile e dalla suddetta dicitura. La denominazione dell'ente locale riportata nell'intestazione del conto deve identificare in maniera univoca il comune competente, che deve essere riconducibile ad uno specifico numero di conto appositamente dedicato.

Art. 3.

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

1. La società Poste Italiane S.p.A. trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società Poste Italiane S.p.A. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumenci nella sola zona ad essi dedicata denominata «Zona Cliente».

Art. 5.

Utilizzazione del bollettino

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta di scopo, oltre che presso la società Poste Italiane S.p.A., presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo. La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

Art. 6.

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
PRIA

ALLEGATO 1

TD 123 imposta di scopo:man 6-03-2009 11:27 Pagina 1

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento — BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

importo in lettere

INTESTATO A (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — cap — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2) — CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

IMPORTI RIFERITI A:

Imponibile ICI (4) €

Anno d'imposta (5)

Versamento in acconto (6)

Versamento a saldo (6)

Detrazione (7) €

Riduzione (8) €

RAVVEDIMENTO (9)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito — BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

TD 123

importo in lettere

INTESTATO A: (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — cap — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2) — CAP UBICAZIONE (3)

ISCOP

CODICE FISCALE:

IMPONIBILE ICI (4)

ANNO D'IMPOSTA (5) — VERSAMENTO IN ACCONTO (6) — VERSAMENTO A SALDO (6)

DETRAZIONE (7) — RIDUZIONE (8)

RAVVEDIMENTO (9)

AUT.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro — numero conto — td

123>

TD 123 imposta di scopo:man 6-03-2009 11:27 Pagina 2

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento dell'imposta di scopo (ISCOP) deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) In caso di riscossione diretta, indicare per esteso, il nome del comune seguito dalla dicitura ISCOP. Es: Comune di Roma - ISCOP. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del tributo, indicare per esteso l'affidatario, il comune e la dicitura ISCOP. Es: Alfa Srl - Roma - ISCOP.
2) Indicare il comune nel cui territorio è situato l'immobile, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare il CAP generico del comune di ubicazione degli immobili. ES: 00100 per Roma.
4) Indicare, senza arrotondamenti, l'imponibile ICI. Questa parte deve essere compilata anche in caso di ravvedimento.
5) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento.
6) Barrare la casella a cui si riferisce il pagamento. Se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle.
7) Indicare l'importo dell'eventuale detrazione stabilita dal comune.
8) Indicare l'importo dell'eventuale riduzione stabilita dal comune.
9) Barrare la casella in caso di ravvedimento.

ALLEGATO 2

TD 123 ISCOP MECC:mecc 6-03-2009 11:29 Pagina 1

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,0 0

INTESTATO A (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2) CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

IMPORTI RIFERITI A:

Imponibile ICI (4) €

Anno d'imposta (5)

Versamento in acconto (6)

Versamento a saldo (6)

Detrazione (7) €

Riduzione (8) €

RAVVEDIMENTO (9)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

ISCOP

FAC SIMILE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,0 0

TD 123

INTESTATO A: (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2) CAP UBICAZIONE (3)

ISCOP

CODICE FISCALE:

IMPONIBILE ICI (4) ,

ANNO D'IMPOSTA (5) VERSAMENTO IN ACCONTO (6) VERSAMENTO A SALDO (6)

DETRAZIONE (7) , RIDUZIONE (8) ,

RAVVEDIMENTO (9)

AUT.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

codice bancoposta importo in euro numero conto td

123>

TD 123 ISCOP MECC:mecc 6-03-2009 11:29 Pagina 2

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento dell'imposta di scopo (ISCOP) deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) In caso di riscossione diretta, indicare per esteso, il nome del comune seguito dalla dicitura ISCOP. Es: Comune di Roma - ISCOP. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del tributo, indicare per esteso l'affidatario, il comune e la dicitura ISCOP. Es: Alfa Srl - Roma - ISCOP.
2) Indicare il comune nel cui territorio è situato l'immobile, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare il CAP generico del comune di ubicazione degli immobili. ES: 00100 per Roma.
4) Indicare, senza arrotondamenti, l'imponibile ICI. Questa parte deve essere compilata anche in caso di ravvedimento.
5) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento.
6) Barrare la casella a cui si riferisce il pagamento. Se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle.
7) Indicare l'importo dell'eventuale detrazione stabilita dal comune.
8) Indicare l'importo dell'eventuale riduzione stabilita dal comune.
9) Barrare la casella in caso di ravvedimento.

09A03735

DECRETO 26 marzo 2009.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2008.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2009 - 31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2008

APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2009

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,79
	oltre 5.000	8,62
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	6,48
EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	oltre 5.000	5,65
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,52
	oltre 50.000	5,46
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,03
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI	fino a 5.000	14,08
INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	oltre 5.000	10,58
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	12,97
	oltre 5.000	8,97
LEASING	fino a 5.000	12,10
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,55
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,45
	oltre 50.000	6,28
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	15,75
E CREDITO *REVOLVING* (7)	oltre 5.000	9,70
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		4,42
- A TASSO VARIABILE		4,58

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria "credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving", è stato eliminato il dettaglio delle operazioni "fino a 1.500 euro", per uniformità rispetto alle altre operazioni *retail* e tenuto conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva ("da 1.500 a 5.000 euro").

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

09A03728

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Messner Katharina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Messner Katharina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro-und Balneotherapie», rilasciato il giorno 3 novembre 2006 dallo «OBG Osterreichische Bildungsgesellschaft Drumkbl Ges.b.R.» - di Graz (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal Testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapica»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Messner Katharina nata a Bressanone (Bolzano) (Italia) il giorno 2 novembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03292

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gotz Birgit Anke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gotz Birgit Anke, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Ergotherapeutin» conseguito il giorno 29 luglio 2008 presso la «Berufsfachschule fur Ergotherapie Nurnberg» - Scuola professionale di Ergoterapia Nurnberg - di Norimberga (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Terapista occupazionale»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni

contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Terapista occupazionale»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Ergotherapeutin» conseguito il giorno 29 luglio 2008 presso la Berufsfachschule fur Ergotherapie Nurnberg» - Scuola professionale di Ergoterapia Nurnberg - di Norimberga (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Ergotherapeut» a partire dal giorno 1° settembre 2008 dalla sig.ra Gotz Birgit Anke nata a Bielefeld (Germania) il giorno 18 marzo 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista occupazionale» (decreto ministeriale n. 136/1997).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03293

DECRETO 16 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baur Heidi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baur Heidi, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 28 giugno 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro- und Balneoterapie», rilasciato il giorno 5 novembre 2006 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal Testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 28 giugno 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Baur Heidi nata a Bolzano (Italia) il giorno 29 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03294

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Luglio Mallima Carmen Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luglio Mallima Carmen Giovanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di ostetrica conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di ostetrica conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad José Carlos Mariátegui di Moquegua (Perù) dalla sig.ra Luglio Mallima Carmen Giovanna, nata a Moquegua (Perù) il giorno 3 aprile 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Luglio Mallima Carmen Giovanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03295

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Meza Martinez Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meza Martinez Jessica ha chiesto il riconoscimento del titolo di ostetrica conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di ostetrica conseguito nell'anno 2008 presso l'Universidad San Martin de Porres -Facoltà di ostetricia di Lima (Perù) dalla sig.ra Meza Martinez Jessica, nata a Lima (Perù) il giorno 1° marzo 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Meza Martinez Jessica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03296

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Cornelius Stupp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico stilla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Cornelius Stupp, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 24 giugno 1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung rilasciato in data 10 novembre 1989 dalla Landesversorgungsamt für Medizin und Pharmacie Nordrhein-Westfalen – Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 10 febbraio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Cornelius Stupp ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Hals – Nasen - Ohrenheilkunde rilasciato in data 24 aprile 1996 dal Ärztekammer Nordrhein – Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung rilasciato in data 10 novembre 1989 dalla Landesversorgungsamt für Medizin und Pharmacie Nordrhein-Westfalen – Germania, al sig. Cornelius Stupp, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 24 giugno 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Cornelius Stupp è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Fächarzt fär Hals – Nasen - Ohrenheilkunde rilasciato dal Ärztekammer Nordrhein – Germania, in data 24 aprile 1996 al sig. Cornelius Stupp, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 24 giugno 1962, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il sig. Cornelius Stupp, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03291

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Belciuganu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, I V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicoleta Belciuganu, nata a Giurgiu (Romania) il giorno 7 settembre 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 10 dicembre 1999 con il n. 3436 dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti – Romania, in data 10 dicembre 1999 con il n. 3436 alla sig.ra Nicoleta Belciuganu, nata a Giurgiu (Romania) il giorno 7 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Nicoleta Belciuganu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente. che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03288

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ioan Pascu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ioan Pascu, nato a Doba - Satu-Mare (Romania) il giorno 22 agosto 1957, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 10 settembre 1989 con il n. 52 dalla Institutul Agronomic Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar rilasciato dalla Institutul Agronomic Cluj-Napoca – Romania, in data 10 settembre 1989 con il n. 52 al sig. Ioan Pascu, nato a Doba - Satu-Mare (Romania) il giorno 22 agosto 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Ioan Pascu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03289

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Luiza Lesovici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ioana Luiza Lesovici, nata a Timisoara (Romania) il giorno 20 ottobre 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 13 marzo 2008 con il n. 1/527 dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara – Romania, in data 13 marzo 2008 con il n. 1/527 alla sig.ra Ioana Luiza Lesovici, nata a Timisoara (Romania) il giorno 20 ottobre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La si.gra Ioana Luiza Lesovici è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03290

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Puric Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Puric Sara, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Lehranstalt fur Physiotherapie IFBE med. Institut fur berufsbezegene Erawachsenenbildung GmbH - Istituto parificato di medicina per fisioterapisti specializzato in formazione professionale superiore - di Osnabruck (Germania), in data 30 agosto 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania nell'anno 2005 presso la «Lehranstalt fur Physiotherapie IFBE med. Institut fur berufsbezegene Erawachsenenbildung GmbH - Istituto parificato di medicina per fisioterapisti specializzato in formazione professionale superiore - di Osnabruck (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 31 agosto 2005 dalla sig.ra Puric Sara nata a Feltre (Belluno) il giorno 5 giugno 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02971

DECRETO 24 febbraio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l., in Frosinone. (Decreto n. 15).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DEL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 24 settembre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 80 (ottanta) lavoratori dipendenti dalla Klopman International S.r.l., per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008 e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2008, di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello CIGS/DEROGA 2008), presentata in favore di un numero massimo mensile di 80 lavoratori, sospesi per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008, occupati dalla suindicata Società presso l'unità aziendale ubicata in Frosinone, Via Le Lame, n. 10;

Vista la documentazione acquisita in data 29 ottobre 2008, recante indicazioni riguardo al parziale ricorso al meccanismo della rotazione ed all'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte della Società richiedente;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta in data 4 febbraio 2009, e, in particolare, l'elenco del personale interessato dalle sospensioni;

Ritenuta quest'ultima documentazione modificativa della predetta istanza del 21 ottobre 2008;

Considerato che la Klopman International S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva, pervenuta in data 21 gennaio 2009 dalla direzione provinciale del lavoro di Frosinone - servizio ispezione del lavoro, non sono emersi motivi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unità aziendale interessata ubicata in Frosinone, Via Le Lame, n. 10, per un numero massimo mensile di 64 lavoratori, sospesi a zero ore, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008, elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento è anticipato dalla Società.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un numero massimo mensile di 64 lavoratori per l'intero periodo richiesto – con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A03003

DECRETO 26 febbraio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Formia Servizi S.p.a., in Formia. (Decreto n. 17).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 1° settembre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla Formia Servizi S.p.a.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di 12 lavoratori in forza presso la suddetta Società, per il periodo dall'8 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-1»), datata 24 ottobre 2008 e pervenuta a questa Direzione regionale il 2 dicembre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 12 lavoratori, occupati presso due unità aziendali, site, rispettivamente, in Formia, Via Vitruvio 2ª traversa Colagrosso, n. 8, e Largo Paone – Stazione FF.SS., per il periodo dall'8 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, con richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Società in data 14 gennaio 2009 e pervenuta il 16 gennaio 2009, consistente, tra l'altro, nell'elenco del personale interessato alle sospensioni dal lavoro;

Considerata la relazione del Servizio ispezione del lavoro di Latina del 19 febbraio 2009, relativa alle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 1° settembre 2008, in favore del personale della Formia Servizi S.p.a., con sede legale in Formia (Latina), Via Vitruvio 2ª traversa Colagrosso, n. 8, per un numero massimo mensile di 12 lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, con rotazione, per il periodo dall'8 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del tratta-

mento – composto da un massimo mensile di dodici lavoratori per l'intero periodo richiesto – con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A03004

DECRETO 2 marzo 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007, degli ammortizzatori sociali in deroga, per le imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie. (Decreto n. 45209).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del sottosegretario *pro tempore* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 16 giugno 2008, ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario al lavoro *pro tempore*, assistito dalla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, dalle organizzazioni sindacali e per la parte datoriale da FISE, ANCP e tutte le aziende operanti nel settore che applicano il CCNL delle attività ferroviarie;

Vista la nota n. 14/8312, del 25 giugno 2008, con la quale la direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. ha richiesto, alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, chiarimenti in merito al limite temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore degli appalti ferroviari;

Vista la nota n. 15/15237/16.01.03 del 10 ottobre 2008, con la quale la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ha dichiarato che, salvo diverso avviso delle organizzazioni sindacali e datoriali di settore, il beneficio degli ammortizzatori sociali per il settore in questione può essere concesso anche con data di scadenza successiva a quella del 31 luglio 2008 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

Visto il riscontro, in data 20 ottobre 2008 e 21 ottobre 2008 da parte delle organizzazioni sindacali e dell'ANCP, che confermano il limite temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore degli appalti ferroviari, non oltre la data del 31 dicembre 2008;

Considerato che dal confronto tra le parti, finalizzato a verificare il permanere dello stato di crisi del settore appalti ferroviari, è emerso che nell'attuale situazione permangono difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche occupazionali e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2008, gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferiti a CIGS, ai contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 16 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale di settore, stipulato in data 16 giugno 2008, allegato al presente decreto, per il periodo al 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, possono essere concessi, in favore delle imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie, gli ammortizzatori sociali in deroga riferiti a:

trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991;

contratti di solidarietà e procedure di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto.

Art. 2.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 7.000.000,00 e graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A02806

DECRETO 5 marzo 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente da La Tecnica ESP S.p.a., in Roma. (Decreto n. 19).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 2 dicembre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo a La Tecnica ESP S.p.a., svolgente attività nel settore delle pulizie;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per 20 unità lavorative in forza alla suddetta Società, operanti presso lo stabilimento della Bristol Myers Squibb S.r.l. di Sermoneta (Latina), sospese a zero ore, con rotazione a cadenza trimestrale (due mesi di lavoro ed un mese di CIGS), per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio «alla richiesta di CIGS in deroga per n. 20 lavoratori a zero ore per il mese di dicembre 2008»;

Atteso che il sopraindicato accordo del 2 dicembre 2008, per la parte relativa al mese di dicembre 2008, rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive integrazioni relative alla destinazione di fondi alle Regioni;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 11 dicembre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di un massimo di 20 unità lavorative, occupate presso lo stabilimento della Bristol Meyers Squibb S.r.l., sito in Sermoneta (LT), per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, con anticipazione del trattamento da parte della società istante;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, e, in particolare, l'elenco del personale interessato dalle sospensioni, costituito da numero 20 lavoratori, sospesi per l'intero mese di dicembre 2008;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, effettuati in data 20 febbraio 2009, non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 2 dicembre 2008, in favore di 20 lavoratori dipendenti da La Tecnica Esp S.p.a., con sede legale in Roma, Via Reno, n. 30, operanti presso lo stabilimento della Bristol Meyers Squibb S.r.l. sito in Sermoneta (Latina), sospesi dal lavoro a zero ore, per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento è anticipato dalla Società.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da 20 lavoratori per l'intero periodo richiesto − con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A03005

DECRETO 11 marzo 2009.

Non inclusione delle sostanze attive «azocyclotyn», «cyhexatin» e «thidiazuron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive in applicazione della decisione della commissione 2008/296/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, quarto comma;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della citata direttiva;

Considerato che i Notificanti delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron hanno informato la Commissione che non intendevano più partecipare al programma di lavoro stabilito dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE per tali sostanze attive che di conseguenza non andavano incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2008/296/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2008/296/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;

Considerato che la decisione della Commissione 2008/296/CE di non inclusione della sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva medesima;

Considerato che in Italia risultano autorizzati solo prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn e cyhexatin;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sole sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin attualmente autorizzati in Italia;

Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state revocate a far data dal 4 ottobre 2008, conformemente a quanto stabilito dell'art. 2, lettera *a)* della decisione della Commissione 2008/296/CE.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin, è consentita fino al 4 ottobre 2009.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO *A*

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AZOCYCLOTIN

Impresa	Nome prodotto	N. di Reg.	Data di Registrazione
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	PEROPAL	4719	03/03/1982

ALLEGATO *B*

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CYHEXATIN

Impresa	Nome prodotto	N. di Reg.	Data di Registrazione
SIPCAM S.P.A.	ACARSTIN	276	06/09/1971
TERRANALISI S.R.L.	ATEROX PB	1746	23/06/1977
ISAGRO S.P.A.	AKKRAN	2035	28/05/1976
SIPCAM S.P.A.	ACARSTIN LS	5963	21/06/1984
CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	PENNSTYL 25 PB	6720	04/06/1986
ITAL-AGRO S.R.L.	ACAROX	6753	08/07/1986
TERRANALISI S.R.L.	ATERAN LIQUIDO	6810	29/10/1986
CHEMIA S.P.A.	TRIRAN FA	6827	29/10/1986
AGROLINZ ITALIA S.R.L.	TETRAN F	7105	17/06/1987
TERRANALISI S.R.L.	ATERAN 12 L	7159	24/06/1987
TERRANALISI S.R.L.	ATERAN 25 L	7160	24/06/1987
CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	PENNSTYL 600 FL	8502	30/04/1994
ROCCA FRUTTA S.R.L.	GUARANì	12179	02/03/2006

09A02963

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2006, con il quale l'organismo «Suolo e Salute» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 marzo 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il consorzio fra i produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 marzo 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute» con decreto 8 marzo 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 marzo 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02961

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio di tutela vini Colli Martani, in Todi, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela vini Colli Martani, con sede in Todi (Perugia) - piazza Umberto I, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006676 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 4 novembre 2008, con la quale il citato consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di tutela vini Colli Martani, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 6 gennaio 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di tutela vini Colli Martani, con sede in Todi (Perugia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», conferito con il decreto ministeriale 6 gennaio 2003 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela vini Colli Martani e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03276

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 marzo 2009.

Aggiornamento del piano terapeutico AIFA (template) che sostituisce la ex nota AIFA 12, di cui alla determinazione 11 febbraio 2008: «Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex note AIFA 12, 32, 32-*bis*».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione 11 febbraio 2008: «Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex note AIFA 12, 32, 32-*bis*»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 12, 13, 14 gennaio 2009, in merito all'aggiornamento del piano terapeutico (template) specialistico che sostituisce la ex nota AIFA 12, di cui alla determinazione suddetta, relativamente a quanto segue:

inserimento nella parte concernente la condizione clinica: «Trattamento dell'anemia (Hb < 11g/dL)» della seguente limitazione: «Trattamento dell'anemia (Hb < 11g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL);

inserimento del principio attivo «eritropoietina zeta» nella parte concernente le seguenti condizioni cliniche: «Trattamento dell'anemia (Hb < 11g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL); «Trattamento dell'anemia (Hb < 10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di Hb < 8 mg/dL è indicato il ricorso all'emotrasfusione; trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica;

inserimento della condizione clinica: «Trattamento dell'anemia (Hb < 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti»;

inserimento del principio attivo «Metossipolietileglicole-eritropoetina beta», nella condizione clinica: «Trattamento dell'anemia (Hb < 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti».

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo del template relativo alla ex nota AIFA 12, di cui all'allegato 1 della determinazione 11 febbraio 2008: «Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex note AIFA 12, 32, 32-*bis*».

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI ERITROPOIETINE (ex Nota 12)

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ______________ e-mail ______________________

Paziente (nome e cognome)____

Data di nascita __________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a __________________________________ Tel. ____________

Regione ____

ASL di residenza __________________________________Prov.__________

Medico di Medicina Generale ____

La prescrizione di eritropoietine è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

☐ **Trattamento dell'anemia (Hb <11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici* sia in trattamento dialitico che in trattamento conservativo**

☐ **Trattamento dell'anemia (Hb <10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di Hb <8 mg/dL è indicato il ricorso all'emotrasfusione**

Principi attivi: **eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa, eritropoietina zeta**

(*per Darbepoetina sono disponibili dati in età pediatrica solo per pazienti con età >11 anni)

☐ **Trattamento dell'anemia (Hb < 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti**

Principi attivi: Metossipolietileglicole-eritropoetina beta

☐ **Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica.**

Principi attivi: **eritropoietina alfa, eritropoietina beta, eritropoietina zeta**

Farmaco prescritto:

☐ eritropoietina alfa ☐ eritropoietina beta

☐ darbepoetina alfa ☐ eritropoietina zeta

☐ Metossipolietileglicole-eritropoietina beta

Dosaggio: ________________

Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Furuland H, Linde T, et al. A randomized controlled trial of haemoglobin normalization with epoetin alfa in pre-dialysis and dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2003;18:353-61
2. Vanrenterghem Y, Bárány P, et al Randomized trial of darbepoetin alfa for treatment of renal anemia at a reduced dose frequency compared with rHuEPO in dialysis patients. Kidney Int. 2002;62:2167-75.
3. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Recombinant human erythropoietins and cancer patients: updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients. J Natl Cancer Inst. 2006 May 17; 98:708-14.
4. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19; 3.
5. Gombotz H, Gries M, et al. Preoperative treatment with recombinant human erythropoietin or predeposit of autologous blood in women undergoing primary hip replacement. Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Jul; 44:737-42.

09A03170

DETERMINAZIONE 18 marzo 2009.

Modifiche, con riferimento alla Nota AIFA 65, alla determinazione 17 luglio 2008: «Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 – serie generale;

Vista la determinazione 17 luglio 2008: «Modifica alla Determinazione 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 182 del 5 agosto 2008;

Ritenuto di dover aggiornare il testo della Nota 65, relativamente alle «Evidenze disponibili» e alla «Bibliografia»;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 11 novembre 2008 e approvato nella seduta del giorno 16 dicembre 2008, in merito all'aggiornamento della Nota AIFA 65;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 65, di cui alla determinazione 17 luglio 2008: «Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 182 del 5 agosto 2008.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Nota 65

Farmaci per la Sclerosi Multipla - glatiramer acetato - interferoni β-1a e β-1b ricombinanti	*La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN da parte di centri specializzati, Universitari o delle aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* – per i pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente diagnosticata secondo i criteri di Polman (Polman, 2005) con punteggio sull'Expanded Disability Status Scale (EDSS) tra 1.0 e 5.5 *glatiramer acetato; interferone β-1a ricombinante;interferone β-1b ricombinante* – per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all'EDSS e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei 2 anni precedenti: *interferone β-1b ricombinante*

Background

La sclerosi multipla rappresenta una malattia altamente imprevedibile, sia per decorso clinico sia per prognosi, ed è caratterizzata da un corredo sintomatologico altamente proteiforme. Caratteristica fondamentale di questa malattia è l'estrema variabilità focale, temporale e spaziale con cui essa si manifesta e, a causa di questa estrema variabilità, nella gestione dei pazienti con sclerosi multipla risulta molto importante una esatta valutazione dello stato clinico al momento della visita per valutare l'eventuale presenza di una riacutizzazione, o per valutare l'eventuale progressione di malattia. La revisione dei criteri diagnostici consente di documentare e definire la diagnosi di MS attraverso un follow-up di RM (comparsa di lesioni gd+ o di nuove lesioni in T2), anche in assenza di un nuovo attacco clinico, facilitando l'individuazione di pazienti che presentano manifestazioni monosintomatiche suggestive della MS, o una progressione della malattia senza evidenti episodi di attacchi e remissioni. Nella sua forma più tipica, la forma recidivante-remittente, la sclerosi multipla si presenta con attacchi clinici acuti seguiti da regressione sintomatologica totale o parziale e da un periodo intercorrente tra un attacco ed un altro che non manifesta alcune progressione della disabilità. Circa l'80% delle forme classiche a riacutizzazioni e remissioni progredisce in un tempo variabile, nella forma secondariamente progressiva, caratterizzata da riacutizzazioni associate ad un decorso progressivo.
Il trattamento mira a ridurre la frequenza delle ricadute e a rallentare il decorso clinico della malattia. Trattandosi di una patologia infiammatoria su base autoimmunitaria, si utilizzano farmaci immunomodulatori in quanto riducono l'intensità con il quale il sistema immunitario attacca il sistema nervoso.
L'IFN beta-1a e beta-1b hanno proprietà antivirale e immunomodulatorie. Essi sopprimono la proliferazione dei linfociti T, inibiscono la loro migrazione dalla periferia verso il sistema nervoso centrale e spostano il profilo delle citochine da un tipo pro- a uno antinfiammatorio. L'IFN beta-1a è indicato nel trattamento della forma recidivante-remittente allo scopo di ridurre la frequenza delle esacerbazioni, mentre non sono conclusivi i risultati del trattamento sulla progressione dei sintomi.

Evidenze disponibili

Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia dell'IFN beta-1b e dell'IFN beta-1a nella sclerosi multipla recidivante-remittente. Inoltre, l'IFN beta-1b si è dimostrato efficace anche nella sclerosi multipla secondariamente progressiva, nella quale immagini di Risonanza Magnetica mostrano una riduzione nel numero di nuove lesioni. Il recente studio Benefit, ha evidenziato che un trattamento precoce con IFN beta 1-b riduce il rischio di progressione di 1 punto del deficit neurologico sulla EDSS a tre anni, tuttavia il Tavolo Neurologico (TN) dell'AIFA ha rilevato per questo studio alcuni limiti quali il basso livello EDSS di partenza e alcuni limiti dell'analisi statistica, concludendo che sono necessari ulteriori studi a lungo termine per evidenziare un beneficio nel tempo. Glatiramer acetato è una sequenza polipeptidica casuale composta da 4 aminoacidi, la cui sequenza assomiglia a quella della proteina basica della mielina, uno dei principali bersagli contro cui è diretta la risposta immunitaria alla base della sclerosi multipla. Il farmaco avrebbe quindi un'azione di tipo competitivo: funzione da falso bersaglio, distraendo il sistema immunitario dalle strutture endogene. In numerosi studi clinici la somministrazione di glatiramer ha significativamente ridotto la frequenza di ricadute di circa il 30% e il numero di lesioni visibili alla Risonanza Magnetica.

Particolari avvertenze

L'opportunità di monitorare la prescrizione e la dispensazione (sempre riservata ai centri autorizzati), attraverso schede ad hoc opportunamente adattate per forma clinica di sclerosi multipla e per tipo di farmaco, sarà valutata a livello delle singole Regioni.

Bibliografia

1. Comi G, et al: European/Canadian multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effects of glatiramer acetate on magnetic resonance imaging-measured disease activity and burden in patients with relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 49: 290-297.
2. McDonald WI, et al.: Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol. 2001; 50:121-7.
3. Filippini G, et al. Interferons in relapsing remitting multiple sclerosis: a systematic review. Lancet 2003;361:545-552.
4. Ge Y, et al: Glatiramer acetate treatment in relapsing-remitting MS: quantitative MR assessment. Neurology 2000; 54:813-817.
5. Hafler, D.A. Multiple sclerosis. J. Clin. Invest 2004; 113:788-794.
6. Miller DH, et al: Effect of interferon-beta 1b on magnetic resonance imaging outcomes in secondary progressive multiple sclerosis: results of a European multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Neurol 1999; 46:850-859.
7. PRISMS Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. PRISMS-4: Long-term efficacy of interferon-beta-1a in relapsing MS. Neurology. 2001; 56:1628-36.
8. Steinman, L. Immune therapy for autoimmune disease. Science 2004; 305:212-216.
9. Kappos L et al.; BENEFIT Study Group.Effect of early versus delayed interferon beta-1b treatment on disability after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the BENEFIT study. Lancet. 2007 Aug ;370:389-97.
10. Polman CH, et al.. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the "McDonald Criteria". Ann Neurol. 2005 Dec; 58:840-6.

09A03167

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Fondo sanitario nazionale 2007 - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 93/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma;

Considerato che, in base allo stesso art. 1, comma 6, della legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, commi 143 e 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 1, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che al finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS si provveda con le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, commi 831 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 44,09 per cento per l'anno 2007 e che dallo stesso anno, la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2007) che accantona la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2007, comprensiva di 49.063.000 euro finalizzati agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota prot. n. 0035704-P del 29 ottobre 2008, di riparto tra le regioni interessate della somma di 49.063.000 euro a valere sul Fondo sanitario nazionale 2007, di cui 18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 30.987.000 euro per il trattamento a domicilio dei malati;

Tenuto conto che per la ripartizione delle somme sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati negli anni precedenti e in particolare: per la formazione, il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti per l'anno 2006 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2006, pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%; per il trattamento domiciliare il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla legge n. 135/90 e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali;

Vista la nota n. 3918 del 26 settembre 2008, con la quale è stata trasmessa l'intesa espressa, sulla detta proposta, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2007, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 49.063.000 euro così finalizzata:

18.076.000 euro per l'espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive;

30.987.000 euro per l'attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.

Gli importi sono ripartiti tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 299

ALLEGATO

FSN 2007 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/90

REGIONI	CORSI DI FORMAZIONE			TRATTAMENTO DOMICILIARE			TOTALE [a+b] + [c+d]
	Posti letto (70%) [a]	Malati (30%) [b]	Quota per corsi di formazione [a+b]	PL teorici (2100) (50%) [c]	Malati (50%) [d]	Quota per trattamento domicilare [c+d]	
PIEMONTE	244	1335	**1.200.710,00**	150	1335	**2.215.651,00**	**3.416.361,00**
LOMBARDIA	489	6385	**3.410.887,00**	707	6385	**10.514.822,00**	**13.925.709,00**
VENETO	213	1076	**1.023.954,00**	123	1076	**1.802.362,00**	**2.826.316,00**
LIGURIA	162	1148	**868.047,00**	125	1148	**1.873.842,00**	**2.741.889,00**
EMILIA ROMAGNA	284	1735	**1.446.603,00**	204	1735	**2.950.924,00**	**4.397.527,00**
TOSCANA	294	1396	**1.389.194,00**	129	1396	**2.097.262,00**	**3.486.456,00**
UMBRIA	45	240	**219.761,00**	12	240	**280.310,00**	**500.071,00**
MARCHE	96	423	**444.722,00**	35	423	**603.253,00**	**1.047.975,00**
LAZIO	536	3076	**2.676.452,00**	275	3076	**4.548.301,00**	**7.224.753,00**
ABRUZZO	112	231	**447.757,00**	15	231	**297.002,00**	**744.759,00**
MOLISE	31	32	**115.284,00**	1	32	**32.644,00**	**147.928,00**
CAMPANIA	499	1084	**2.009.762,00**	68	1084	**1.374.880,00**	**3.384.642,00**
PUGLIA	236	947	**1.068.125,00**	57	947	**1.182.147,00**	**2.250.272,00**
BASILICATA	72	74	**267.670,00**	4	74	**88.794,00**	**356.464,00**
CALABRIA	122	226	**480.797,00**	18	226	**316.790,00**	**797.587,00**
SICILIA	244	617	**1.006.275,00**	42	617	**808.016,00**	**1.814.291,00**
TOTALE	3679	20025	**18.076.000,00**	1965	20025	**30.987.000,00**	**49.063.000,00**

a) Posti letto previsti a inizio anno 2006 (strutture pubbliche e private convenzionate) - Disciplina 24 Malattie infettive e tropicali - Fonte dati NSIS;
b) Fonte Centro Operativo Aids (COA) dell'Istituto Superiore di Sanità: aggiornamento al 31/12/2006

Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge (44,09%) sui parametri: PL malattie infettive - Malati AIDS - PL teorici domiciliari
I dati originari ammontano a 436 posti letto e a 1104 malati.

09A03064

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 26 febbraio 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul Programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea. (Rep. atti n. 37/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 febbraio 2009;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-regioni, intese dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e regioni;

Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica», la quale definisce, ai fini della iodoprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari;

Visti gli ordini del giorno approvati dalla Camera nella seduta n. 599 del 9 marzo 2005, con i quali si impegna il Governo ad individuare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, opportune linee guida per programmare azioni dirette nei confronti delle popolazioni interessate, all'uopo istituendo presso l'Istituto superiore di sanità un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la sorveglianza sulla patologia tiroidea, e ad attivare un programma di monitoraggio sul fenomeno dell'ipertiroidismo;

Considerato che, in ottemperanza agli ordini del giorno come sopra approvati, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota in data 13 gennaio 2009, ha inviato, per il perfezionamento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, due documenti recanti, rispettivamente, «Programma nazionale di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea» e «Progetto pilota - Sorveglianza e prevenzione delle patologie tiroidee in Italia: potenziamento delle attività del registro Nazionale degli ipotiroidei congeniti ed istituzione di un programma di monitoraggio per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della iodoprofilassi»;

Rilevato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 17 febbraio 2009, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome hanno proposto di stralciare dalla proposta di intesa il documento recante: «Progetto pilota - Sorveglianza e prevenzione delle patologie tiroidee in Italia: potenziamento delle attività del registro Nazionale degli ipotiroidei congeniti ed istituzione di un programma di monitoraggio per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della iodoprofilassi»;

Considerato, altresì, che nel corso del predetto incontro, relativamente al documento recante: «Programma nazionale di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea», le regioni e le province autonome, nell'esprimere assenso tecnico al riguardo, hanno formulato talune richieste emendative di tipo migliorativo, ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota in data 18 febbraio 2009, con la quale il suddetto Ministero ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in parola che recepisce le proposte di emendamento avanzate dalle regioni in sede di riunione tecnica;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

le regioni e le province autonome sono state invitate a conferire priorità alla iodoprofilassi e a sensibilizzare i consumatori attraverso la circolare del Ministro della sanità n. 19 del 4 ottobre 1991: «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica»;

nel decreto ministeriale del 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato) si ribadiscono i tenori di arricchimento già previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola del mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome provvederanno all'attuazione della presente intesa nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono sul Programma nazionale di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea, nei termini di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 febbraio 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

———

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELLA PATOLOGIA TIROIDEA AI SENSI DELLA LEGGE 21 MARZO 2005, N. 55 «DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL GOZZO ENDEMICO E DI ALTRE PATOLOGIE DA CARENZA IODICA»

Piano di monitoraggio.

In accordo con le linee guida elaborate da OMS, UNICEF e International Council for the Control of lodine Deficiency Disorders (ICCIDD), il piano di monitoraggio si baserà sui seguenti indicatori di efficacia:

1) andamento della vendita del sale arricchito di iodio;

2) verifica dell'utilizzo del sale iodato presso le mense scolastiche;

3) verifica del contenuto di iodio nelle confezioni di sale immesse sul mercato;

4) valutazioni clinico-epidemiologiche, in campioni rappresentativi della popolazione scolare e neonatale, finalizzate all'accertamento di un adeguato apporto nutrizionale di iodio (escrezione urinaria di iodio, TSH neonatale) e delle eventuali modificazioni della frequenza di ipertiroidismo e ipotiroidismo congenito sull'intero territorio nazionale.

In particolare:

L'andamento della vendita del sale arricchito di iodio verrà valutato considerando i dati di vendita sul territorio, acquisiti a livello nazionale e resi disponibili successivamente alle regioni.

La verifica del contenuto di iodio nelle confezioni di sale immesse sul mercato viene eseguita su campioni dì sale iodato prelevati prevalentemente nelle sedi di produzione e presso i punti vendita di riferimento nelle zone di screening individuate, mediante metodo di analisi titrimetrico validato, previa programmazione annuale condivisa con le regioni.

Le valutazioni clinico-epidemiologiche riguardano l'elaborazione dei dati relativi a due indicatori biologici fondamentali, la concentrazione urinaria di iodio (ioduria) su campioni estemporanei di urina raccolti in una coorte di ragazzi di 12 anni di età, individuata secondo il metodo random nella popolazione scolare, ed il valore del TSH allo screening della popolazione neonatale.

Per ciò che riguarda le indagini da condurre nella popolazione in età scolare, in ogni regione sono identificate da 1 a 4 «aree sentinella» extraurbane tra quelle nelle quali — in precedenti indagini epidemiologiche — è già stata documentata la presenza di carenza iodica e di endemia gozzigena. Per ciascuna area sentinella dovrà essere individuata «un'area urbana di riferimento».

Sia nell'area sentinella che nell'area urbana di riferimento deve essere scelto, secondo criteri epidemiologici, un numero di scolari dell'età di 12 anni che sia rappresentativo della popolazione di quell'età di ciascuna zona prescelta (urbana e extraurbana). Nella popolazione scolare così reclutata, viene condotta la verifica degli indicatori di efficacia. Da ogni bambino afferente alle scuole selezionate viene raccolto un campione estemporaneo di urina per la determinazione della ioduria. I criteri per definire l'efficacia del programma di iodoprofilassi prevedono un valore mediano di ioduria di 100 µg/l con meno del 20% di soggetti con valori inferiori a 50 µg/l. L'obiettivo da raggiungere è quello di ottenere una prevalenza di gozzo inferiore al 5% della popolazione scolare (12 anni), valutabile anche mediante indagini strumentali.

I dati relativi alle suddette indagini vengono raccolti da apposite strutture individuate a livello regionale da Centri regionali di riferimento, al fine di ottimizzare il flusso di informazioni dalla periferia all'istituto Superiore di sanità. La raccolta dei dati relativa alle suddette indagini viene coordinata dai Centri regionali di riferimento.

La determinazione della ioduria viene effettuata in laboratori scelti sulla base della documentata attività svolta in merito alla carenza nutrizionale di iodio sulla popolazione del settore di riferimento.

Infine, per ciò che riguarda le indagini da condurre nella popolazione neonatale, il programma di monitoraggio si avvale di una rete di laboratori già attiva sul territorio nazionale costituita dai ventisei Centri di screening intra- e inter-regionali che partecipano al Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti, strumento epidemiologico le cui attività di sorveglianza e ricerca sono coordinate dall'Istituto superiore di sanità. I ventisei Centri di Screening forniranno periodicamente all'Istituto superiore di sanità dati relativi ai valori di TSH allo screening nella popolazione esaminata, al fine di valutare la frequenza di neonati con valori di TSH alla nascita superiori a 5 µUI/ml. Poiché lo screening neonatale tiroideo nel nostro Paese ha una copertura del 100% dei nati e poiché, per la rintracciabilità del neonato in caso di risultato dubbio o positivo, è prevista la raccolta dell'informazione relativa alla residenza della famiglia, l'elaborazione su scala nazionale dei valori di TSH neonatale consente nel tempo di tracciare una mappa dettagliata dello stato di iodocarenza delle diverse aree geografiche.

Sorveglianza di alcune patologie tiroidee.

È prevista la sorveglianza di eventuali nuovi casi di ipertiroidismo a seguito dell'uso generalizzato di sale iodato nella popolazione, tramite l'analisi dei dati relativi al consumo di farmaci anti-tiroidei ottenuti dalle strutture deputate alla farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco, ed il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Inizialmente solo nelle aree ove vengono eseguite le indagini epidemiologiche in età scolare, successivamente a livello nazionale.

Per ciò che riguarda invece, la sorveglianza dell'ipotiroidismo congenito, questa viene già eseguita dall'istituto Superiore di Sanità attraverso il coordinamento del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti.

Struttura dell'Osservatorio Nazionale.

Il programma di monitoraggio viene attuato da un Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI), la cui responsabilità scientifica è affidata al Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità.

Esso prevede l'insediamento di un Gruppo di Coordinamento delle Attività, cui afferiscono strutture quali l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Comitato Nazionale per la Prevenzione del Gozzo e rappresentanti regionali. I diversi profili professionali inseriti nel Gruppo di lavoro hanno il compito di programmare e coordinare le attività sul territorio finalizzate alla verifica periodica dell'efficacia della iodoprofilassi e al monitoraggio di eventuali variazioni nella frequenza di patologie tiroidee nella popolazione, con particolare riguardo ai casi di ipertiroidismo conseguenti all'uso generalizzato di sale iodato. Ulteriore compito è quello di pianificare interventi a sostegno di una campagna di informazione diretta non solo alla popolazione generale, ma anche a medici e personale sanitario.

Diffusione delle informazioni raccolte.

L'attività dell' OSNAMI e i risultati ottenuti vengono annualmente presentati al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così da consentire scelte ed eventuali iniziative di politica sanitaria in merito alla prevenzione delle patologie da carenza iodica.

I periodici incontri previsti tra i partecipanti al programma di monitoraggio consentono di ottimizzare le attività dell'Osservatorio e di pianificare eventuali azioni di intervento finalizzate al miglioramento del programma di iodoprofilassi nel nostro Paese.

I dati raccolti possono servire, inoltre, per produrre rapporti tecnici ed eventuali pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

09A02965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici di vari organismi.

Con decreto ministeriale del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono rinnovate le abilitazioni a decorrere dalla data dell'11 marzo 2009 dei seguenti organismi:

TESI - Tecnologia & Sicurezza S.r.l., viale Lombardia n. 88/90 - Milano:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

O.EMME.BI. S.r.l., via Benevento, 2 - Taranto:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A03168

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44923 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Lear corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, Unità di Termini Imerese (Palermo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44924 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ilva S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'8 agosto 2008 al 7 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dall'8 agosto 2008 al 7 agosto 2009.

Con il decreto n. 44925 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Tessitura di Crenna S.p.a., con sede in Crenna (Varese), unità di Crenna (Varese), Sumirago (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44926 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Moving S.r.l., con sede in Trissino (Vicenza), unità di Trissino (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009.

Con il decreto n. 44927 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Imas transfer S.p.a., con sede in Milano, unità di Mariano Comense (Como), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44928 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Buzzi Unicem S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Santarcangelo Di Romagna (Rimini), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44929 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Dye S.r.l., con sede in Occhieppo Inferiore (Biella), unità di Chieri (Torino), Occhieppo inferiore (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44930 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Fondpress S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese (Torino), unità di Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44931 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Benfil S.r.l., con sede in Azzano San Paolo (Bergamo), unità di Airola (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44932 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ariete S.r.l., con sede in Napoli, unità di Cava de' Tirreni (Salerno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 10 ottobre 2008 al 9 aprile 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 ottobre 2008 al 9 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44933 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Step Card S.r.l., con sede in Rottofreno (Piacenza), unità di Rottofreno (Piacenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44934 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della La Gragnanese S.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (Piacenza), unità di Gragnano Trebbiense (Piacenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44935 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della AT.ME Attrezzeria Meridionale S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pozzilli (Isernia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44936 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Iride S.r.l., con sede in Valdobbiadene (Treviso), unità di Alano Di Piave (Belluno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 dicembre 2008 al 21º dicembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 22 dicembre 2008 al 21 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44937 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della T.M.A. S.r.l., con sede in Creazzo (Vicenza), unità di Creazzo (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009.

Con il decreto n. 44938 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Malcom industria confezioni S.r.l., con sede in Malo (Vicenza), unità di Malo (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44939 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Biemme S.p.a., con sede in Arzignano (Vicenza), unità di Brogliano (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2009 al 29 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2009 al 29 settembre 2009.

Con il decreto n. 44940 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Jabil Circuit Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Bergamo, Mapello (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 gennaio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2010 (per l'unità di Mapello - (Bergamo) fino al 21 settembre 2008; fino al 21 marzo 2009 per l'unità di Bergamo.

Con il decreto n. 44941 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Friel S.r.l., con sede in Rivignano (Udine), unità di Rivignano (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 21 ottobre 2008 al 20 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44942 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della S.M. Legno S.p.a., con sede in Soliera (Modena), unità di Soliera (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 26 novembre 2008 al 25 novembre 2009.

Con il decreto n. 44943 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della C.L. S.r.l., con sede in Soliera (Modena), unità di Soliera (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 26 novembre 2008 al 25 novembre 2009.

Con il decreto n. 44944 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Fontanelli S.r.l., con sede in Castelfranco Di Sotto (Pisa), unità di Castelfranco Di Sotto (Pisa), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44945 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Wuerth S.r.l., con sede in Egna* Neumarkt (Bolzano), unità di Egna* Neumarkt (Bolzano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 44946 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della T.S.M. Italia S.p.a., con sede in Surano (Lecce), unità di Elmas (Cagliari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44947 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Pilotelli Macchine Tessili S.r.l., con sede in Cazzago San Martino (Brescia), unità di Cazzago San Martino (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 novembre 2009.

Con il decreto n. 44948 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Sartoria Saint Andrews Milano S.p.a., con sede in Fano (Pesaro-Urbino), unità di Fano (Pesaro-Urbino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44949 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Fini S.p.a., con sede in Ravarino (Modena), unità di Modena, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 maggio 2009.

Con il decreto n. 44950 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Klopman International S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 17 settembre 2008 al 16 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44951 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Italtractor operations S.p.a., con sede in Castelvetro Di Modena (Modena), unità di Potenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 novembre 2008 all'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 44952 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Informa S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'8 marzo 2008 al 7 settembre 2009.

Con il decreto n. 44953 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Dacia S.r.l., con sede in Pasiano Di Pordenone (Pordenone), unità di Pasiano Di Pordenone (Pordenone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 24 settembre 2008 al 23 settembre 2009.

Con il decreto n. 44954 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Osla sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 19 maggio 2008 al 30 novembre 2008.

Il presente decreto annulla il decreto direttoriale n. 44565 del 4 dicembre 2008 limitatamente al periodo dal 1º dicembre 2008 all'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 44962 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.a., con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 3 settembre 2008 al 2 marzo 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2010.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto ministeriale n. 42436 del 7 gennaio 2008 limitatamente al periodo dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2009.

Con il decreto n. 44963 del 2 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano, Napoli, Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 gennaio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2010.

Con il decreto n. 44964 del 3 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Istituto di Vigilanza Privata Corio Antonino il Detective S.r.l., con sede in Messina, unità di Messina, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 agosto 2008 al 15 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 16 agosto 2008 al 15 agosto 2009.

Con il decreto n. 44965 del 3 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Arc Automotive Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Colleferro (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º novembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44966 del 3 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della O.A.R.A. S.r.l., con sede in Travagliato (Brescia), unità di Travagliato (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 01º dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44969 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Luigi Tosi e C. Societa in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44970 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Picmec S.p.a., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 dicembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dall'8 dicembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44971 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Officine Metalmeccaniche Cornaredo S.p.a., con sede in Milano, unità di Cornaredo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44972 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Industria Ibridi (già Hybritec) S.r.l., con sede in San Nicola La Strada (Caserta), unità di Muggiò (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 dicembre 2008 al 2 dicembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 3 dicembre 2008 al 2 dicembre 2009.

Con il decreto n. 44973 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Pisa Costruttori S.p.a., con sede in Brescia, unità di Bergamo, Brescia, Carlentini (Siracusa), Colleferro (Roma), Firenze, Lavello (Potenza), Lavis (Trento), Milano, Pompei (Napoli), Salerno, Santa Teresa Gallura (Sassari), Taormina (Messina), Taranto, Torino, Turano Lodigiano (Lodi), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 novembre 2008 al 27 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 28 novembre 2008 al 27 novembre 2009.

Con il decreto n. 44974 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o Skf Cassino S.p.a., con sede in Milano, unità di Cassino (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 3 gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con il decreto n. 44975 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Rotaltes S.p.a., con sede in Mezzolombardo (Trento), unità di Mezzolombardo (Trento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44976 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della S.C. 2 S.r.l., con sede in Torino, unità di Trofarello (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44977 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Roland S.r.l., con sede in Napoli, unità di Teverola (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44978 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della BBS-Riva S.p.a., con sede in Ro (Ferrara), unità di Ro (Ferrara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm. ne straord. senza per il periodo dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009.

Il presente decreto annulla il decreto direttoriale n. 44591 del 9 dicembre 2008 limitatamente al periodo dal 24 novembre 2008 al 28 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44979 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Mantero Seta S.p.a., con sede in Como, unità di Grandate (Como), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 44823 del 15 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44980 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ipra S.p.a., con sede in Assoro (Enna), unità di Assoro (Enna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44984 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Agenzia Giornalistica Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 dicembre 2008 al 9 giugno 2009.

Con il decreto n. 44985 del 9 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Mediagraf S.p.a., con sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

09A02964

Revoca, su rinuncia, di registrazione di presidi medico chirurgici

Decreto n. DGFDM-VII/ditta del 16 gennaio 2009

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

KLORVOS	reg. 14240	MALATHION P.U.	reg. 14505
ORTOSAN 50	reg. 14247	MALPHOS	reg. 7657
ORTOSAN 20	reg. 14239	KIGOR 40	reg. 14421
NALED P.U.	reg. 14882	MAKIM 50	reg. 14243
ORTOBROM	reg. 15355	ORTOFEN	reg. 14244
FENTOSAN 50	reg. 14504	RAPID 85	reg. 15357
ORTOSAN 80	reg. 14878	ORTOMAL 85	reg. 14879
BROVOS	reg. 15358	FENITROKIM 50	reg. 14242
PERMESAN 25	reg. 14246	ORTODIM	reg. 14249
TRIOSAN 60	reg. 14251	DIMEVOS 45	reg. 16308
DIMETHOATE P.U.	reg. 15476	MAKIM 80	reg. 14248
ORTOMAL 20	reg. 14245		

Motivo della revoca: rinuncia della società Piana Del Sole S.r.l. con sede legale in Brindisi, via Enrico Fermi n. 6 - Partita IVA 00633850748 titolare delle corrispondenti registrazioni.

09A02962

Utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo dalle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi.

L'evoluzione normativa in materia di utilizzo di alcune tipologie di «prodotti» e «sottoprodotti» nella catena alimentare animale rende necessario ed opportuno formulare la presente nota esplicativa in materia di impiego in campo zootecnico di sottoprodotti derivanti dalle attività di produzione, compresa la produzione primaria, presso le imprese del settore alimentare, e destinati alla produzione di mangimi.

Si precisa che la presente nota esplicativa non prende in considerazione i sottoprodotti di origine animale in quanto tale ambito è specificatamente disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Relativamente all'uso dei «sottoprodotti» o «materia prima secondaria» delle imprese del settore alimentare, la Commissione europea, con l'emanazione di una apposita comunicazione del 21 febbraio 2007, «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento», concernente l'interpretazione della nozione di sottoprodotti e di rifiuti, ha inteso fornire alcuni orientamenti (linee guida) necessari per eliminare le disparità di trattamento tra gli operatori economici fra gli Stati membri, e fornire alle autorità competenti indicazioni chiare e modalità operative uniformi in merito all'interpretazione corretta di «sottoprodotto».

Le linee guida comunitarie, forniscono specifici orientamenti per definire un sottoprodotto, ottenuto nell'ambito di un processo di lavorazione presso una impresa del settore alimentare, compresa la produzione primaria, adatto ad essere immesso sul mercato e riutilizzato direttamente nel ciclo economico.

Anche la Corte di giustizia, in passato ha più volte ribadito che, in contrapposizione con la definizione di rifiuto, che si articola fondamentalmente intorno alla nozione di «disfarsi», i sottoprodotti devono derivare dalla continuità di un processo di produzione, con un riutilizzo certo nel ciclo economico. Inoltre, la stessa Corte di giustizia ha evidenziato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un sottoprodotto o meno e che, pertanto, occorre decidere di volta in volta.

La citata comunicazione della Commissione, all'Allegato I - esempi di rifiuti e non rifiuti al punto 2 «sottoprodotti dell'industria agroalimentare - mangimi», precisa che: «i sottoprodotti dell'industria agroalimentare sono utilizzati massicciamente nei mangimi. I processi di produzione in numerosi settori (produzione di zucchero, amido e malto, frangitura di oleaginosi) generano sostanze che sono utilizzate come materie prime per mangimi, direttamente dagli agricoltori o dai fabbricanti di alimenti composti per animali. Sebbene non si possa automaticamente considerare tutti i residui di produzione destinati all'alimentazione animale come non rifiuti, le suddette sostanze sono prodotte deliberatamente nell'ambito di processi di produzione adattati a tal fine, oppure, qualora non siano prodotte deliberatamente, soddisfano i criteri cumulativi per i sottoprodotti definiti dalla Corte, dato che il loro riutilizzo nei mangimi è certo e non necessitano di trasformazione previa al di fuori del processo di produzione. Le materie prime per mangimi sono inoltre disciplinate da testi quali il regolamento (CE) n. 178/2002, sulla legislazione alimentare, e la direttiva 96/25/CE, sulla circolazione di materie prime per mangimi. Si può quindi ritenere che, in entrambi i casi, la definizione di rifiuto non si applica al materiale in questione».

Detti criteri cumulativi della Corte sono ribaditi nella definizione di sottoprodotto di cui alla lettera *p)*, comma 1, dell'art. 183, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, recante norme in «materia ambientale», e che, per una più facile comprensione, si riporta integralmente di seguito:

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

In relazione, pertanto, a tale tipologia di sottoprodotti occorre evidenziare che gli stessi, nel momento in cui sono utilizzati per l'alimentazione animale, devono rispettare, nella fase di produzione, di commercializzazione e di impiego, la specifica disciplina igienico sanitaria sui mangimi, fissata dal Regolamento (CE) 183/2005, le ulteriori disposizioni sanitarie previste dai Regolamenti del «pacchetto igiene», nonché le eventuali specifiche norme sanitarie nazionali in vigore.

In particolare, le imprese del settore alimentare Regolamento (CE) 882/2004, art. 2, lettera *c)* che intendono destinare i propri sottoprodotti ad uso zootecnico notificano la propria attività di produzione di sottoprodotti alle autorità sanitarie competenti utilizzando il modello 3 ed il modello 4 delle linee guida di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, del Ministero della salute, del 28 dicembre 2005. Inoltre, le industrie agro-alimentari si impegnano ad estendere il rispetto dei requisiti igienico sanitari e le procedure basate sui principi dell'HACCP anche alla gestione dei sottoprodotti.

Il Regolamento 183/2005 prevede l'obbligo di registrazione e di certificazione per gli operatori addetti al trasporto di sottoprodotti destinati alla mangimistica. Inoltre, l'art. 5, comma 6, dello stesso Regolamento, prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori devono procurarsi e utilizzare soltanto mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento stesso.

I sottoprodotti ottenuti presso una impresa del settore alimentare in esame sono anche disciplinati dalla specifica normativa che li definisce come «materie prime per mangimi» (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, che recepisce la direttiva 96/25/CE). Esse possono essere immesse in circolazione unicamente utilizzando le denominazioni e le indicazioni riportate nel decreto stesso.

Le materie prime per mangimi, elencate nell'Allegato II, parte A, capo II, del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, comprendono, a titolo esemplificativo, i seguenti prodotti: i prodotti della lavorazione dei cereali, dei semi oleosi, dei frutti oleosi, dei tuberi e radici, dei foraggi, dei minerali; i prodotti della panetteria e delle paste alimentari; i prodotti di confetteria, i prodotti di gelateria e pasticceria; gli sciroppi; gli acidi grassi; i prodotti ortofrutticoli ed i preparati alimentari. La maggior parte di dette materie prime derivano dai processi produttivi delle industrie agro-alimentari.

Tali prodotti ovviamente dovranno essere liberati dagli imballaggi secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2004/217/CE «relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui vieta la circolazione o l'impiego nei mangimi», che al punto 7) dell'Allegato prevede il divieto dell'impiego degli «imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agro-alimentare» nei mangimi.

Il Regolamento (CE) 178/2002, art. 17, prevede l'obbligo per l'operatore alimentare e quello del settore dei mangimi di garantire che i propri prodotti soddisfino i requisiti in materia di igiene in tutte le fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione ed impiego. Analogamente la legge n. 281/63 che «disciplina la preparazione e del commercio dei mangimi», all'art. 17, dispone che le materie prime utilizzate nella produzione di mangimi siano di qualità sana, leale e mercantile e che non presentano pericoli per la salute degli animali e delle persone, il medesimo precetto è espresso anche nell'art. 8, del decreto legislativo n. 149/2004.

Pertanto, i sottoprodotti delle imprese del settore alimentare in virtù delle loro caratteristiche, nel caso siano destinati alla produzione di mangimi, sono assoggettati al rispetto degli obblighi previsti dalla succitata normativa del settore mangimistico a garanzia dell'igienicità e della salubrità degli alimenti zootecnici da essi ottenuti. In particolare, per ciò che attiene la tracciabilità al decreto legislativo n. 360/1999, Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) 183/2005, in ordine alle procedure HACCP al Regolamento (CE) 183/2005, per l'assenza di pericoli per la salute degli animali e delle persone alla legge n. 281/1963, al decreto legislativo n. 360/1999, al Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) 183/2005.

In tale contesto normativo, quindi, nella catena alimentare animale possono essere utilizzati sottoprodotti ottenuti esclusivamente nell'ambito di un processo di lavorazione presso una impresa del settore alimentare, compresa la produzione primaria, che soddisfino tutti i requisiti igienico-sanitari specificati nelle norme sopra elencate.

La presente nota esplicativa supera e sostituisce il comunicato del Ministero della salute 22 luglio 2002, concernente «linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale».

09A02810

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Valutazione di impatto ambientale positivo, con prescrizioni, del progetto di estensione del trattamento e smaltimento di rifiuti tossici-nocivi negli impianti esistenti nella piattaforma polifunzionale di Macchiareddu (Cagliari) già autorizzata al trattamento di rifiuti speciali, presentata dal CASIC - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.

Con il decreto n. DSA/DEC/2008/0001386, dell'11 novembre 2008, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha disposto il pronunciamento di valutazione di impatto ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di estensione del trattamento e smaltimento di rifiuti tossici-nocivi negli impianti esistenti nella piattaforma polifunzionale di Macchiareddu (Cagliari) già autorizzata al trattamento di rifiuti speciali, presentata dal CASIC - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02811

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d342 C.R. - P.U.» ubicato al largo dell'Isola di Lampedusa (zona C) limitatamente allo studio geologico e registrazione di nuove linee (1ª Fase), proposto dalla Società Puma Petroleum S.r.l., in Milano.

Con determinazione dirigenziale n. 0004625 del 26 febbraio 2009, del direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d342 C.R. - P.U.» ubicato al largo dell'Isola di Lampedusa (zona C) limitatamente allo studio geologico e registrazione di nuove linee (1ª fase), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel citato decreto, proposto dalla società Puma Petroleum S.r.l., con sede in via Vittor Pisani, 27, Milano.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto in *Gazzetta Ufficiale*.

09A02960

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso di emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B54», «16A», «1R8», «I39», «M34» e «P19».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° aprile 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B54», «16A», «1R8», «I39», «M34» e «P19».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B54», «16A», «1R8», «I39», «M34» e «P19» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B53», «28Q», «1Q8», «I38», «M33» e «P18».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A03063

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009.

Il giorno 12 marzo 2009, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri, firmato,

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL, non firmato;

CISL, firmato;

UIL, firmato;

CONFSAL, firmato;

CISAL, firmato,

per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC/CGIL, non firmato;

CISL Università, firmato;

UIL PA, firmato;

CONFSAL - Federazione Snals/università Cisapuni, firmato;

CSA di CISAL Università, firmato.

A seguito del parere favorevole reso dal Comitato di Settore del Comparto Università il 30 gennaio 2009, e preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 13 febbraio 2009, ha approvato l'ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Università per il secondo biennio economico 2008-2009, già sottoscritta in data 16 gennaio 2009, e che l'ipotesi medesima è stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2009, le Parti procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato CCNL.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto università per il biennio economico 2008-2009

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite «Amministrazioni» nel testo del presente CCNL, di cui all'art. 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l'11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16 ottobre 2008.

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.

2. A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire il miglioramento qualitativo dell'attività e dell'efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, con particolare riguardo:

a) alla qualità dell'offerta formativa e della ricerca scientifica;

b) alla qualità ed efficacia delle sedi didattiche.

Art. 3.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 84, comma 2, e dalla tabella D del CCNL del 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 68 del CCNL 16 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-09, è rideterminato nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella C. Il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 84, commi 5-7, del CCNL del 16 ottobre 2008.

Art. 5.

Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale

1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascuna Amministrazione, di cui all'art. 87, del CCNL del 16 ottobre 2008, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;

utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge finanziaria per il 2009, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del medesimo disegno di legge.

Art. 6.

Progressioni economiche all'interno della categoria

1. Il comma 4 dell'art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008 è sostituito come segue: «Il finanziamento della progressione economica avverrà, per tutte le categorie di personale, compresa la categoria EP, attraverso le risorse indicate all'art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera *a)*, in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.».

Art. 7.

Conto ore individuale

1. Al comma 1 dell'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 è aggiunta la seguente frase: «Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.».

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rdeterminato dal 1.7.2008 [1]	Rideterminato dal 1.1.2009 [2]
EP7	13,96	23,26	100,51
EP6	13,39	22,31	100,51
EP5	12,84	21,40	100,51
EP4	12,25	20,41	100,51
EP3	11,37	18,94	83,83
EP2 [3]	10,71	17,85	83,83
EP1	10,02	16,70	83,83
D7	11,42	19,03	81,68
D6	10,99	18,32	81,68
D5	10,58	17,63	81,68
D4	10,19	16,98	81,68
D3	9,70	16,16	72,95
D2	9,26	15,44	72,95
D1	8,88	14,81	72,95
C7	9,43	15,72	69,06
C6	9,11	15,19	69,06
C5	8,80	14,67	69,06
C4	8,51	14,18	69,06
C3	8,09	13,49	62,12
C2	7,76	12,93	62,12
C1	7,59	12,66	62,12
B6	8,38	13,96	61,96
B5	8,04	13,40	61,96
B4	7,72	12,87	61,96
B3	7,38	12,31	57,80
B2	7,05	11,74	57,80
B1	6,59	10,98	57,80

[1] Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

[2] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

[3] E Docenti incaricati esterni.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
EP7	33.011,15	33.122,75	34.049,75
EP6	31.657,84	31.764,88	32.703,28
EP5	30.362,60	30.465,32	31.414,64
EP4	28.965,96	29.063,88	30.025,08
EP3	26.878,75	26.969,59	27.748,27
EP2	25.329,45	25.415,13	26.206,89
EP1	23.694,78	23.774,94	24.580,50
D7	27.004,09	27.095,41	27.847,21
D6	25.990,91	26.078,87	26.839,19
D5	25.017,67	25.102,27	25.870,87
D4	24.088,90	24.170,38	24.946,78
D3	22.936,02	23.013,54	23.695,02
D2	21.904,27	21.978,43	22.668,55
D1	21.011,04	21.082,20	21.779,88
C7	22.310,21	22.385,69	23.025,77
C6	21.552,72	21.625,68	22.272,12
C5	20.822,21	20.892,65	21.545,33
C4	20.120,41	20.188,45	20.847,01
C3	19.139,91	19.204,71	19.788,27
C2	18.340,79	18.402,83	18.993,11
C1	17.960,63	18.021,47	18.614,99
B6	19.810,76	19.877,72	20.453,72
B5	19.016,70	19.081,02	19.663,74
B4	18.256,16	18.317,96	18.907,04
B3	17.464,47	17.523,63	18.069,51
B2	16.662,02	16.718,30	17.271,02
B1	15.586,87	15.639,55	16.201,39

Tabella C

Trattamento complessivo Collaboratori ed esperti linguistici

Valori in Euro annuo lordo

	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
CEL	15.287,28	15.338,89	15.696,39

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari», oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1° aprile 2010 ed il 50% del medesimo tasso dal 1° luglio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo di cui all'art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale con contratto a tempo determinato inferiore all'anno, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 16 ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.

09A03275

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante: «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2009).

Nel decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 5, comma 7, riportato alla pag. 11, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «La direzione generale per il personale *della scuola*», leggasi: «La direzione generale per il personale *scolastico»*;

inoltre alla pag. 12, seconda colonna, l'ultimo comma dell'art. 5, deve intendersi contraddistinto dal n. «9» anziché «10»;

alla pag. 14, seconda colonna, all'art. 7, comma 1, in luogo delle parole «Il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali *e per la comunicazione»*, leggasi: «Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali»;

ancora alla pag. 14, seconda colonna, all'art. 7, comma 3, in luogo delle parole: «Il dipartimento *per la programmazione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione»*, leggasi: «Il dipartimento».

09A03717

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-075) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.